RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 4

Riunioni di studio

Nel periodo che intercorre fra lo scrutinio di cui al precedente art. 2 e l'inizio degli esami di maturita' saranno organizzate negli istituti riunioni di studio, alle quali hanno facolta' di partecipare i candidati ammessi all'esame di maturita', per essere guidati, a cura dei professori di classe, nell'approfondimento dei concetti essenziali che sono a fondamento delle materie di esame e ne possono costituire un organico coordinamento. Nel periodo in cui si svolgono le riunioni di studio i professori di cui al comma precedente sono a disposizione della scuola.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 17 aprile 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-4-riunioni-di-studio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it